

Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte

Numero 19 - 10 maggio 2000

Elenco A

36) Pocapaglia

Autorizzazione per progetto di ricostruzione - Chiesetta di San Giacomo - Proprietà Comunale.

Richiedente: Associazione "Asfodelo".

Codice 19.20

D.D. 23 febbraio 2000, n. 22

D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1 e 2 - Titolo II del T.U. Beni Culturali e Ambientali (D.lgs. 29.10.1999 n. 490) - Beni Ambientali - Autorizzazione d'interventi nelle zone soggette ai disposti del Titolo II del T.U. Beni Culturali e Ambientali

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

considerato che l'art. 151 del D.Lgs. 490/99 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

constatato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale" pubblicata sul B.U.R.P. del 03.09.97, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal D.Lgs. 29/93 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 82, commi 1 e 2, del D.P.R. 616/77
- visto il Titolo II del T.U. sui Beni Culturali ed Ambientali (D.Lgs. 490/99)
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93
- visto l'art. 22 della L.R. 51/97
- in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale - Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale - con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 2/22503 del 22.9.97;
- vista l'istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell'allegato elenco A e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione dei nulla-osta, formulate dal Settore Beni Ambientali (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)
- vista l'istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell'allegato elenco B e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione dei nulla-osta, formulate dal Settore Beni Ambientali con l'indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza il nulla-osta è concesso (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99, l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco A allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99, l'esecuzione - secondo le prescrizioni indicate nelle relazioni tecniche precitate - delle opere indicate nell'elenco B allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Margherita Bianco